



AVVISO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER I 5 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025

Con i Decreti del Presidente della Repubblica del 31/03/2025 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale N.75 del 31/03/2025 sono stati indetti i seguenti cinque referendum abrogativi:

1. Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti

illegittimi: abrogazione – e' indetto sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, comemodificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito conmodificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza dellaCorte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito conmodificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Cortecostituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Cortecostituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutelecrescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nellasua interezza?».

2. Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale -

e' indetto sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", comesostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108,limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed unmassimo di 6" e alle parole "La misura massima della predettaindennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per ilprestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e finoa 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superioreai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' diquindici prestatori di lavoro."?».

3. Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termini al

contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e

rinnovi - e' indetto sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81,avente ad oggetto "Disciplina organica dei contratti di lavoro erevisione della normativa in tema di



mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole "non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;" e alle parole "b-bis)"; comma 1-bis, limitatamente alle parole "di durata superiore a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole ", in caso di rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?».

4. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: abrogazione - e' indetto

sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."?».

5. Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi della residenza legale in Italia dello straniero maggiorenni extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana - e' indetto sul seguente quesito: «Volete voi

abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione"; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza"?».